

Comitato Regionale Lazio
Lungotevere Flaminio, 80
00196 Roma

Corte Sportiva di Appello

Corte Sportiva di Appello Regionale
cortesportiva@lazio.fip.it

Sezione Territoriale del Lazio n.6

Reclamo presentato dalla Polyssportiva avverso il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio a margine della gara n. 12062 del campionato Under 17 GOLD del 22.05.2026 tra NPC Rieti Sport Hub (052780) e Polyssportiva (054639), relativo alla supposta incompatibilità dell'arbitro designato.

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio

Nell'adunanza del 26 maggio 2026

- Visto il reclamo inoltrato dalla Polyssportiva in ordine al provvedimento di rigetto adottato dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio dell'istanza volta alla declaratoria di incompatibilità dell'arbitro Massimiliani Simone designato per la gara n. 12062 del 22.05.2026;
- Visti gli atti del procedimento acquisiti, ed in particolare il provvedimento adottato dal Giudice di primo grado, ed il successivo reclamo inoltrato dalla Società Polyssportiva alla Corte Sportiva d'Appello del Lazio;
- accertato da parte della reclamante il rispetto degli adempimenti previsti e dei termini concessi per la proposizione del gravame;
- Sentita, all'udienza del 26 maggio 2026, la presidente e legale rappresentante della reclamante Bertolini Claudia, la quale ribadiva sostanzialmente quanto già espresso e richiesto in sede di reclamo.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello del Lazio ha emesso la presente decisione, motivata come di seguito riportato:

Si premette che il reclamo presentato presenta evidenti profili di inammissibilità. A tenore di quanto stabilito dalla Delibera n. 78 approvata dal Consiglio Federale in data 17 luglio 2025 è stabilito quanto segue:

*“al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei Campionati Giovanili che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici che, **in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2025/2026, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili.***

È consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 20 giorni per altri tesserati e squalifiche del campo di gioco superiori a 2 giornate, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.”



Appare pertanto di tutta evidenza che il gravame presentato, di palese natura contenziosa, non possa essere ricondotto alle tipologie di reclami appartenente alle ipotesi indicate nell'ultimo capoverso della richiamata delibera, restando al di fuori di quanto ivi tassativamente previsto.

Si precisa inoltre che questa circostanza era già stata evidenziata dall'Organo Giudicante di primo grado nella decisione con la quale sono state respinte le istanze della reclamante: *“Si osserva invece come la norma indicata non rientri tra quelle citate nella delibera del Consiglio federale, nella riunione del 17 luglio 2025 (con la quale sono stati rinnovati per la stagione in corso i limiti ai ricorsi e reclami nei campionati giovanili) quale possibile deroga alla proposizione di ricorso nei campionati giovanili.”*

Tanto premesso e definitivamente determinato, data la peculiarità dell'argomento ed al pari di quanto avvenuto nel giudizio di primo grado, vale la pena di argomentare brevemente anche sul contenuto delle doglianze espresse nel merito dalla reclamante.

La questione relativa alla incompatibilità degli arbitri ad essere designati ad arbitrare gare, discende dal combinato disposto di due norme contenute nel Regolamento C.I. A., l'art. 32 e l'art. 68.

E' opinione della scrivente Corte d'Appello, che tali disposizioni, così come formulate, possano consentire la designazione e l'arbitraggio per gare della stessa società *“purché non appartengano a campionati in cui il tesserato svolga attività”* (art. 68 5° comma), *“...mentre l'Arbitro non potrà dirigere gare del Campionato al quale partecipa la squadra con cui è tesserato come giocatore. **Potrà essere designato per gare di ogni altro campionato in cui partecipa la Società**”* (art. 32 2° comma).

Si ritiene pertanto che nel caso in esame, qualora fosse stato possibile l'esame anche nel merito, non potrebbero sussistere ragioni per procedere alla declaratoria di incompatibilità, in quanto il tesserato Massimiliani Simone, pur appartenendo ed essendo tesserato per la società N.P.C. Basket Rieti, svolge attività agonistica per le formazioni superiori della medesima società (Under 19 GOLD e prima squadra Divisione Regionale 1), non potendo peraltro nemmeno partecipare al campionato under 17 per ragioni di età. Infine attese le ulteriori doglianze espresse dalla reclamante in sede dibattimentale, si torna a ribadire ancora una volta che gli Organi Giudicanti non sono chiamati ad operare valutazioni sulle disposizioni regolamentari quanto al loro effetto o alle ragioni giuridiche che si trovano alla base della loro emanazione, bensì alla interpretazione ed alla conseguente applicazione delle norme ai casi concreti che di volta in volta vengono esaminati.

P. Q. M.

- La Corte Sportiva d'Appello del Lazio, dichiara l'inammissibilità del reclamo presentato dalla Società Polyssportiva in ordine alla supposta incompatibilità dell'arbitro Massimiliani Simone designato per la gara n. 12062 del 22.05.2026 tra NPC Rieti Sport Hub (052780) e Polyssportiva (054639);
- Manda alla competente struttura del Comitato Regionale gli adempimenti relativi alla notifica della presente pronuncia alla parte, nonché la pubblicazione del medesimo sul sito ufficiale della Federazione.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



SPONSOR



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



Avverso il presente provvedimento è ammessa impugnativa presso il Collegio di Garanzia dello Sport nei termini ed alle condizioni indicate dall'art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva del C.o.n.i. e dall'art. 131 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro.

Roma 27 maggio 2026

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio

Avv. Renato Leardi Presidente – Presidente estensore
Avv. Paolo Rocchi – Vicepresidente
Avv. Antonio Porpora - Vicepresidente
Avv. Luca Penso – componente
Avv. Daniele Vitale – componente

COMITATO REGIONALE LAZIO

Lorenzo
Fontana
27.05.2026
14:42:36
GMT+02:00



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI